

---

## **Informazioni precontrattuali sull'assicurazione complementare incapacità di guadagno per malattia o infortunio**

---

Oltre a quanto già presente nel preventivo e nella proposta, le Condizioni complementari riportano, ai punti indicati, informazioni su:

- Rischi assicurati
    - Punto 2.1 Prestazioni per incapacità di guadagno a seguito di malattia
    - Punto 2.2 Prestazioni per incapacità di guadagno a seguito di infortunio
    - Punto 2.3 Esenzione dal pagamento dei premi per incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio
    - Punto 3 Definizione di incapacità di guadagno
    - Punto 9 Ricaduta
    - Punto 10 Nuova valutazione dell'incapacità di guadagno
    - Punto 11 Decorrenza e fine del diritto alle prestazioni
  
  - Portata della copertura assicurativa
    - Punto 4.1 Validità territoriale della copertura assicurativa
    - Punto 5 Aumento della rendita assicurata per l'incapacità di guadagno (ampliamento dell'assicurazione)
    - Punto 6 Copertura assicurativa provvisoria e definitiva
    - Punto 7 Fine della copertura assicurativa
    - Punto 14 Riscatto e conversione dell'assicurazione complementare
    - Punto 15 Riattivazione
  
  - Limitazioni di copertura
    - Punto 4.2 Limitazioni della copertura assicurativa
  
  - Obblighi del contraente
    - Punto 8 Obblighi di comunicazione e collaborazione
    - Punto 10 Nuova valutazione dell'incapacità di guadagno
    - Punto 13 Finanziamento dell'assicurazione complementare
- Termine del contratto assicurativo
- Punto 11 Decorrenza e fine del diritto alle prestazioni
  - Punto 14 Riscatto e conversione dell'assicurazione complementare
  - Punto 16 Adeguamento delle basi tariffarie

---

### **Riscatto**

---

La presente assicurazione complementare di rischio non prevede alcun valore di riscatto.

---

### **Conversione dell'assicurazione principale**

---

Se, su richiesta del contraente o per mancato pagamento dei premi, l'assicurazione principale viene convertita in assicurazione esente da premi con relativo adeguamento delle prestazioni, l'assicurazione complementare si estingue.

## Condizioni complementari (CC) Assicurazione complementare per incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio

Edizione 09.2018

Le presenti disposizioni integrano le Condizioni generali (CG).  
Eventuali regole qui contenute che siano difformi dalle CG sono da considerarsi prioritarie su queste ultime.

### Indice

1	Descrizione del prodotto	5.6	Rifiuto della proposta di aumento per altri motivi
2	Prestazioni assicurate	5.7	Condizioni per l'aumento
2.1	Prestazione per incapacità di guadagno a seguito di malattia	5.8	Aumenti non rientranti nell'ampliamento dell'assicurazione
2.2	Prestazione per incapacità al guadagno a seguito di infortunio	6	Copertura assicurativa provvisoria e definitiva
2.3	Esenzione dal pagamento dei premi per incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio	7	Fine della copertura assicurativa
3	Definizione di incapacità di guadagno	8	Obblighi di comunicazione e collaborazione
4	Portata della copertura assicurativa	8.1	Obblighi di collaborazione alla stipula del contratto
4.1	Validità territoriale della copertura assicurativa	8.2	Esercizio del diritto alle prestazioni
4.2	Limitazioni della copertura assicurativa	9	Ricaduta
5	Aumento della rendita assicurata per l'incapacità di guadagno (ampliamento dell'assicurazione)	10	Nuova valutazione dell'incapacità di guadagno
5.1	Aumento collegato ad evento	11	Decorrenza e fine del diritto alle prestazioni
5.2	Aumento collegato a scadenza	12	Categorie professionali
5.3	Proposta di aumento	13	Finanziamento dell'assicurazione complementare
5.4	Portata e limiti dell'aumento	14	Riscatto e conversione dell'assicurazione complementare
5.5	Rifiuto della proposta di aumento per motivi di salute	15	Riattivazione
		16	Adeguamento delle basi tariffarie
		17	Partecipazione alle eccedenze

Definizione di alcuni termini utilizzati nelle presenti Condizioni complementari:

Assicurato	Il soggetto al quale è riferito il rischio assicurato.
Assicurazione di somme	L'assicurazione di somme prevede l'erogazione della prestazione a prescindere da eventuali prestazioni di terzi.
Contraente	Chi stipula con Allianz Suisse il contratto di assicurazione.
Infortunio	Si considera infortunio qualsiasi azione dannosa, improvvisa e involontaria esercitata sul corpo umano da un fattore esterno straordinario, tale da compromettere la salute fisica o psichica. Sono equiparati all'infortunio: - l'inalazione involontaria di gas o vapori fuoriusciti improvvisamente; - l'assunzione involontaria di sostanze tossiche; - l'infezione o l'intossicazione riportata a seguito di un infortunio.
Malattia	Si considera malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità lavorativa. Eventuali complicazioni durante la gravidanza e il parto nonché i danni conseguenti a gravidanza e parto che si presentino entro sei mesi dal parto sono considerati malattia soltanto se la gravidanza ha avuto inizio dopo l'avvio della copertura assicurativa definitiva.
Polizza	Il documento che certifica il contenuto del contratto stipulato tra contraente e Allianz Suisse.
Proposta	È il documento con cui il contraente richiede ad Allianz Suisse la copertura assicurativa. Essa contiene informazioni importanti per la verifica del rischio assicurativo.
Società di assicurazioni	La società di assicurazioni è Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA, di seguito denominata Allianz Suisse.
Valuta del contratto	La valuta in cui vengono espressi le prestazioni assicurate e i premi. Tutti i pagamenti relativi al contratto stipulato vengono effettuati in questa valuta.

La forma maschile utilizzata nelle presenti Condizioni complementari si intende riferita anche alle persone di sesso femminile.

## 1 Descrizione del prodotto

L'assicurazione complementare è un'assicurazione di somme che tutela dalle conseguenze finanziarie in caso di incapacità di guadagno dell'assicurato a seguito di malattia. Opzionalmente è possibile includere il rischio incapacità di guadagno a seguito di infortunio all'inizio dell'assicurazione. Durante il periodo di durata contrattuale il contraente può chiedere l'esclusione ovvero l'inclusione del rischio incapacità di guadagno a seguito di infortunio a partire dalla data di scadenza del successivo premio.

A seconda dell'entità della prestazione contrattualmente prevista a cui l'assicurato ha diritto, durante il periodo di erogazione definito viene corrisposta una rendita. La prestazione viene erogata a prescindere da prestazioni corrisposte da terzi.

Alla presente assicurazione complementare va obbligatoriamente aggiunta l'assicurazione complementare "Esenzione dal pagamento dei premi per incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio".

La presente assicurazione viene finanziata tramite premio periodico.

## 2 Prestazioni assicurate

L'ammontare della rendita assicurata è indicato nella polizza.

In caso di incapacità di guadagno dell'assicurato della presente polizza complementare, l'ammontare della rendita viene determinato in base al grado di incapacità, senza arrotondamenti, secondo lo schema riportato di seguito. Se il grado dell'incapacità di guadagno è pari o superiore al 70%, le prestazioni assicurate vengono erogate al 100%. Se invece il grado dell'incapacità di guadagno è inferiore al 40%, non sussiste alcun diritto a prestazioni.

Grado dell'incapacità di guadagno	Ammontare della rendita
< 40%	0 %
dal 40%	25 %
dal 50%	50 %
dal 60 %	75 %
dal 70 %	100 %

### 2.1 Prestazioni per incapacità di guadagno a seguito di malattia

Nei casi di incapacità di guadagno a seguito di malattia dopo la scadenza del termine di attesa fissato nella polizza, Allianz Suisse versa una rendita calcolata sulla base dello schema precedente. La rendita viene versata al termine di ciascun trimestre dell'anno assicurativo. L'erogazione avviene finché ne sussistono i presupposti, in ogni caso fino alla scadenza pattuita per questa assicurazione complementare.

### 2.2 Prestazioni per incapacità di guadagno a seguito di infortunio

Se la polizza include il rischio infortunio, nei casi di incapacità di guadagno a seguito di infortunio, dopo la scadenza del termine di attesa fissato nella polizza, Allianz Suisse versa una rendita calcolata sulla base dello schema di cui sopra. La rendita viene versata al termine di ciascun trimestre dell'anno assicurativo. L'erogazione avviene finché ne sussistono i presupposti, in ogni caso fino alla scadenza pattuita per questa assicurazione complementare.

### 2.3 Esenzione dal pagamento dei premi per incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio

In caso di incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio, Allianz Suisse si fa carico del pagamento dei premi secondo quanto previsto dalle "Condizioni complementari (CC) - Esenzione dal pagamento dei premi per incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio".

## 3 Definizione di incapacità di guadagno

Si ha incapacità di guadagno quando, dopo la decorrenza dell'assicurazione, una malattia oggettivamente diagnosticabile dal punto di vista medico un infortunio impediscano all'assicurato di esercitare del tutto o in parte, durante e dopo il termine di attesa pattuito, la propria professione o altra attività economica a lui confacente. È considerata "confacente" un'attività adeguata al tenore di vita e alle capacità dell'assicurato, anche qualora le nozioni a tal fine necessarie possano essere acquisite soltanto tramite un corso di riqualificazione.

Sussiste incapacità di guadagno anche quando, a seguito di una malattia oggettivamente diagnosticabile da un punto di vista medico insorta dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione o di un infortunio occorso dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione, l'assicurato, che prima del danno fisico, psichico o mentale non svolgeva alcuna attività lavorativa e che ora è inabile al lavoro, sia totalmente o parzialmente impossibilitato, durante e oltre il termine di attesa convenuto, a svolgere le proprie mansioni consuete.

Per decidere se sussiste o meno un'incapacità di guadagno vanno considerate solo ed esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. L'incapacità di guadagno sussiste inoltre solo se oggettivamente insormontabile.

Il grado di incapacità di guadagno di una persona che lavora viene determinato sulla base della perdita reddituale subita. A tal fine, il reddito da lavoro soggetto ad AVS percepito dall'assicurato prima dell'insorgenza dell'incapacità di guadagno viene confrontato con quello percepito o che, a parità di condizioni di mercato, potrebbe essere percepito dopo l'insorgenza dell'incapacità di guadagno. Le perdite, espresse in percentuale rispetto al reddito da lavoro soggetto ad AVS percepito fino a quel momento, determinano il grado di incapacità di guadagno.

Per calcolare la perdita di guadagno subita da chi ha un reddito instabile irregolare (lavoro su provvigione, impiego a tempo parziale o reddito connesso ad attività stagionale) e da lavoratori autonomi, viene presa come riferimento la media del reddito soggetto ad AVS (senza tener conto di eventuali corresponsioni una tantum) dei due anni civili pieni precedenti l'insorgenza dell'incapacità di guadagno. Per i restanti soggetti lavorativamente attivi vale, quale termine di riferimento, il reddito AVS (senza tener conto di eventuali corresponsioni una tantum) percepito nel mese civile precedente al subentro dell'incapacità di guadagno.

Se invece l'assicurato non è lavorativamente attivo, al fine di determinare il grado di incapacità di guadagno si terrà conto delle limitazioni da lui subite nell'ambito delle proprie attività e competenze abituali.

## 4 Portata della copertura assicurativa

### 4.1 Validità territoriale della copertura assicurativa

La copertura assicurativa pattuita è valida in tutto il mondo.

### 4.2 Limitazioni della copertura assicurativa

Non è prevista alcuna copertura se l'incapacità di guadagno subentra:

- a seguito di una gravidanza svoltasi senza complicazioni;
- a seguito di un tentativo di suicidio o di atti di autolesionismo, indipendentemente dal fatto che l'assicurato disponesse o meno della capacità di discernimento;
- in caso di partecipazione attiva a guerre, azioni belliche o tumulti;
- nel commettere o nel tentativo di commettere un crimine o un delitto intenzionale.

Se decade la copertura per incapacità di guadagno dell'assicurato, non sussiste diritto alle prestazioni assicurate né per l'attuale grado di incapacità di guadagno né per un suo eventuale peggioramento futuro se riconducibile alla stessa causa.

Se l'incapacità di guadagno dell'assicurato darebbe diritto a una rendita piena ma non vi è copertura, non sussiste alcun diritto alla

prestazione e la presente assicurazione complementare viene stralciata dal contratto.

Allianz Suisse rinuncia al diritto, previsto dalla legge, di ridurre le prestazioni assicurate qualora la malattia o l'infortunio che determinano l'incapacità di guadagno siano dovuti a colpa grave.

## **5 Aumento della rendita assicurata per l'incapacità di guadagno (ampliamento dell'assicurazione)**

### **5.1 Aumento collegato ad evento**

Dopo la scadenza del primo anno di assicurazione il contraente può richiedere un aumento della rendita assicurata per l'incapacità di guadagno quando l'assicurato:

- si sposa o va a costituire un'unione domestica registrata;
- ha un figlio o ne adotta uno;
- passa da un'attività di lavoro dipendente ad una indipendente;
- diventa proprietario di un'abitazione destinata a suo uso.

### **5.2 Aumento collegato a scadenza**

Il contraente può richiedere un aumento della rendita assicurata per l'incapacità di guadagno:

- non prima che siano trascorsi cinque anni dall'inizio dell'assicurazione e
- successivamente ogni cinque anni.

Tale aumento collegato ad una scadenza non può più essere richiesto qualora questa possibilità non sia stata utilizzata per due volte consecutivamente.

### **5.3 Proposta di aumento**

La proposta di aumento collegato ad evento deve essere presentata per iscritto entro sei mesi dopo il verificarsi dell'evento che lo giustifica, corredata della necessaria documentazione. In caso di sua accettazione, l'aumento ha effetto alla prima scadenza contrattuale di premio successiva al ricevimento della proposta stessa.

La proposta di aumento collegato a scadenza va presentata per iscritto nei tre mesi precedenti la relativa scadenza. In caso di sua accettazione, l'aumento ha effetto alla relativa scadenza.

In entrambi i casi l'assicurato deve accettare l'aumento per iscritto. Tale accettazione scritta va presentata dal contraente assieme alla proposta.

### **5.4 Portata e limiti dell'aumento**

La rendita assicurata per l'incapacità di guadagno può essere aumentata al massimo del 25% alla volta. La somma delle rendite assicurate a beneficio dell'assicurato per il caso di incapacità di guadagno derivanti da tutte le assicurazioni vita individuale di Allianz Suisse non può comunque superare, dopo l'aumento, i CHF 18'000.

Allianz Suisse può – anche se non è obbligata a farlo – applicare all'aumento la tariffa e le condizioni di assicurazione che sarebbero applicate ad un nuovo contratto stipulato alla data dell'aumento. In ogni caso fa fede l'età dell'assicurato nel momento dell'aumento secondo il punto 5.3. La durata non può essere prolungata oltre l'età termine contrattuale.

### **5.5 Rifiuto della proposta di aumento per motivi di salute**

La proposta di aumento della rendita assicurata per il caso di incapacità di guadagno può essere respinta da Allianz Suisse per motivi di salute solo se:

- al momento della presentazione della proposta la capacità lavorativa dell'assicurato risulta limitata per motivi di salute,
- nei sei mesi precedenti la presentazione della proposta la capacità lavorativa dell'assicurato è risultata limitata per motivi di salute per almeno quattro settimane, oppure
- nei sei mesi precedenti la presentazione della proposta l'assicurato è stato in cura per motivi di salute per almeno quattro settimane.

Quando viene presentata la proposta, l'assicurato deve rispondere a tal fine a tre domande in modo veritiero.

La proposta deve considerarsi respinta qualora le risposte alle tre domande configurino la sussistenza di uno dei motivi di rifiuto previsti.

### **5.6 Rifiuto della proposta di aumento per altri motivi**

La proposta di aumento della rendita assicurata per il caso di incapacità di guadagno deve considerarsi respinta da Allianz Suisse qualora, nel momento in cui viene presentata:

- l'assicurato abbia compiuto il 50° anno di età,
- l'età dell'assicurato sia tale per cui, nel momento in cui l'aumento avrebbe effetto secondo il punto 5.3, l'assicurato avrà compiuto il 50° anno di età,
- il contratto è stato esentato dai premi, in parte o interamente, a seguito di mora di pagamento dei premi o su richiesta del contraente,
- per l'assicurato, in questo o in un altro contratto assicurativo con Allianz Suisse, possano essere richieste prestazioni assicurate per incapacità di guadagno (rendita o esenzione dal pagamento dei premi) oppure un termine di attesa abbia già iniziato a decorrere;
- sia attivo un supplemento che, al momento dell'aumento come da punto 6.3, sarebbe ancora valido,
- il contraente non ha domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, oppure
- l'assicurato non ha domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

### **5.7 Condizioni per l'aumento**

Se la proposta di aumento viene accettata, l'aumento della rendita assicurata per l'incapacità di guadagno avviene solo a condizione che nel momento in cui avvenisse secondo il punto 5.3:

- non sia scattata una mora di pagamento dei premi,
- il contratto non sia stato esentato dai premi, in parte o interamente, né a seguito di mora di pagamento dei premi né su richiesta del contraente,
- per l'assicurato, in questo o in un altro contratto assicurativo con Allianz Suisse, non possano essere richieste prestazioni assicurate per incapacità di guadagno (rendita o esenzione dal pagamento dei premi) né un termine di attesa abbia già iniziato a decorrere,
- il contraente abbia domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, e
- l'assicurato abbia domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Qualora Allianz Suisse, una volta effettuato l'aumento, dovesse accertare la sussistenza di uno dei motivi di rifiuto di cui al punto 5.6 oppure che le condizioni per l'aumento di cui al punto 5.7 non ricorrevano, l'aumento viene annullato con effetto dal momento in cui lo stesso è avvenuto ai sensi del punto 5.3.

Tuttavia qualora Allianz Suisse abbia saputo o avesse dovuto sapere della sussistenza di uno dei motivi di rifiuto di cui al punto 5.6 oppure che le condizioni per l'aumento di cui al punto 5.7 non ricorrevano, l'aumento non può essere annullato.

Qualora alle domande di cui al punto 5.5 non sia stato risposto in modo veritiero, Allianz Suisse può, in relazione all'aumento concordato, attivare le conseguenze legali derivanti dalla violazione dell'obbligo di informazione.

### **5.8 Aumenti non rientranti nell'ampliamento dell'assicurazione**

Un eventuale aumento della rendita assicurata per l'incapacità di guadagno non previsto dalle disposizioni che precedono richiede una proposta separata nonché una verifica dello stato di salute condotta sulla base di un questionario completo.

## **6 Copertura assicurativa provvisoria e definitiva**

Copertura assicurativa provvisoria e definitiva sono regolate dalle condizioni generali che disciplinano l'assicurazione principale.

La copertura assicurativa provvisoria copre le prestazioni concordate ma garantisce la rendita soltanto se l'importo richiesto non supera il 75% annuo del reddito da lavoro soggetto ad AVS percepito nel mese civile precedente alla proposta di assicurazione.

Ai fini della determinazione del massimale complessivo valido per la copertura provvisoria dell'assicurazione principale, la rendita per incapacità di guadagno viene considerata come prestazione unica in forma di capitale.

---

## 7 Fine della copertura assicurativa

La copertura prevista dalla presente assicurazione complementare cessa alla scadenza contrattuale indicata nella polizza.

Essa termina anticipatamente in caso di morte dell'assicurato, esenzione dal pagamento dei premi o riscatto dell'assicurazione principale nonché in caso di risoluzione del contratto a seguito di mancato pagamento dei premi o disdetta.

Qualora l'assicurato trasferisca il proprio domicilio all'estero prima che sia trascorsa la metà del periodo assicurativo (fatta eccezione per il Principato del Liechtenstein), la copertura assicurativa si estingue dodici mesi dopo detto trasferimento, salvo diversa pattuizione scritta con Allianz Suisse.

---

## 8 Obblighi di comunicazione e collaborazione

### 8.1 Obblighi di collaborazione alla stipula del contratto

È necessario fornire risposte corrette, complete e veritiere a tutte le domande formulate da Allianz Suisse nella proposta. Anche i terzi chiamati a rispondere a eventuali domande sono tenuti a fornire informazioni corrette, complete e veritiere, poiché da tale condotta dipendono la sussistenza e la portata della copertura assicurativa.

Durante le verifiche del corretto adempimento degli obblighi di informazione in sede di stipula contrattuale, il contraente è tenuto a collaborare, a fornire tutte le informazioni richieste e a dispensare terzi dall'obbligo di riservatezza.

Qualora il contraente o i terzi non abbiano risposto alle domande in modo corretto, completo e veritiero, Allianz Suisse è autorizzata a dare disdetta del contratto tramite comunicazione scritta.

Se il contratto è stato risolto mediante disdetta, viene a decadere anche l'obbligo di prestazione di Allianz Suisse per i danni già verificatisi sulla cui insorgenza o entità abbiano influito risposte non corrette, incomplete o non veritiere alle domande.

### 8.2 Esercizio del diritto alle prestazioni

Se insorge un'incapacità di guadagno a seguito di malattia o, se questa possibilità è compresa, a seguito di infortunio, il contraente deve inviare relativa comunicazione ad Allianz Suisse entro **90 giorni**. I moduli necessari per la comunicazione (dichiarazione di incapacità di guadagno, certificato medico) possono essere richiesti ad Allianz Suisse.

Se l'incapacità di guadagno viene notificata ad Allianz Suisse dopo la scadenza dei 90 giorni, il termine di attesa decorre dalla data in cui tale comunicazione perviene alla sede principale della compagnia.

Allianz Suisse è legittimata a richiedere tutti gli ulteriori chiarimenti, documenti, visite mediche e perizie che ritenga necessari al fine di verificare e definire l'entità della prestazione dovuta.

Allianz Suisse è inoltre autorizzata a prendere visione dei documenti disponibili presso tutte le sedi coinvolte nella denuncia dell'evento assicurato e a garantire la consultazione dei documenti agli assicuratori sociali, in particolare agli uffici AI e agli assicuratori infortuni, allo scopo di migliorare le possibilità di reinserimento dell'assicurato nella vita professionale.

Le spese per il rilascio di un certificato medico sono a carico del contraente.

Durante la verifica del diritto alle prestazioni, i premi sono interamente dovuti anche se il termine di attesa è già scaduto.

Il diritto alla prestazione resta sospeso finché Allianz Suisse non riceve i documenti richiesti e non ha deciso in merito alla legittimità dello stesso.

L'assicurato ha l'obbligo di denunciare l'incapacità di guadagno all'AI non appena possibile. Se, dopo un periodo ininterrotto di incapacità di guadagno della durata di due anni, il sinistro non viene denunciato all'Assicurazione federale per l'invalidità (AI), Allianz Suisse è autorizzata a sospendere le proprie prestazioni.

Se durante il termine di attesa l'assicurato è in grado di riprendere la propria attività lavorativa ma, successivamente, subentra una nuova incapacità di guadagno per la stessa causa, i singoli periodi di incapacità di guadagno possono essere sommati fra loro, a condizione che la durata complessiva delle singole interruzioni non sia superiore a un terzo del termine di attesa.

Per il calcolo del termine di attesa e delle prestazioni assicurate si intende che un mese abbia durata di 30 giorni e un anno di 360 giorni.

Allianz Suisse si riserva di erogare le prestazioni versando l'importo nella valuta del contratto esclusivamente su un conto bancario o postale svizzero indicato dall'avente diritto.

---

## 9 Ricaduta

Se, conclusosi il termine di attesa, entro un anno dal pieno recupero della capacità di guadagno l'assicurato subisce una ricaduta per la stessa causa che determina una nuova incapacità di guadagno e in quel momento sussiste ancora una copertura assicurativa, non viene applicato un nuovo termine di attesa.

---

## 10 Nuova valutazione dell'incapacità di guadagno

Allianz Suisse ha facoltà di procedere in qualsiasi momento a una verifica e a una nuova valutazione dei requisiti e dell'entità del diritto alla prestazione. I risultati della nuova valutazione possono comportare un aumento o una riduzione delle prestazioni senza che la situazione dell'assicurato, soprattutto per quanto riguarda il suo stato di salute, sia necessariamente cambiata.

Nuova valutazione senza cambiamento della situazione

Allianz Suisse deve essere informata entro 30 giorni di eventuali nuove valutazioni mediche che influiscano o possano influire sulla determinazione del grado di incapacità di guadagno.

Se dalla verifica effettuata in seguito a una nuova valutazione medica risulta un grado di incapacità di guadagno più alto, le prestazioni vengono aumentate a partire dalla data in cui è stata notificata l'emissione della nuova valutazione medica.

Se dalla verifica effettuata in seguito a una nuova valutazione medica risulta che da un punto di vista oggettivo non sussistono o non sussistono più nella stessa misura i requisiti per l'erogazione delle prestazioni, le prestazioni vengono ridotte con effetto retroattivo a partire dal primo giorno del mese successivo alla data in cui l'assicurato ha preso o avrebbe potuto prendere atto della nuova valutazione medica e in ogni caso non prima della data di emissione di quest'ultima.

Adeguamento in caso di cambiamento della situazione

Allianz Suisse deve essere informata entro 30 giorni di un eventuale cambiamento della situazione che influisca o possa influire sulla determinazione del grado di incapacità di guadagno.

Allianz Suisse ha facoltà di adeguare le prestazioni con effetto retroattivo alla data in cui si è verificato il cambiamento della situazione.

Aumento del grado di incapacità di guadagno per cause diverse

Se l'assicurato ha già un'incapacità di guadagno per malattia o infortunio che dia titolo a una prestazione e il grado di incapacità di guadagno aumenta, per la differenza fra il precedente e l'attuale grado di incapacità si applica un nuovo termine di attesa, a condizione che l'aumento di grado sia dovuto a una causa diversa. Il grado di incapacità di guadagno per cause diverse non può superare il 100%.

## Rimborso e conguaglio

In caso di riduzione del diritto a prestazione, Allianz Suisse ha diritto a richiedere al contraente il rimborso delle rendite versate in eccesso e il conguaglio dei premi. Allianz Suisse ha facoltà di compensare il diritto al rimborso e al conguaglio con le prestazioni future purché questo non violi disposizioni di diritto cogente.

In caso di aumento del diritto a prestazione, i premi devono essere versati con importo invariato fino al termine della verifica del diritto a prestazione da parte di Allianz Suisse. Eventuali premi in eccesso vengono rimborsati ed eventuali rendite dovute e non ancora pagate vengono versate a posteriori.

---

## 11 Decorrenza e fine del diritto alle prestazioni

Il diritto a percepire la rendita per incapacità di guadagno matura alla scadenza del termine di attesa. Durante la verifica del diritto alle prestazioni non vengono versate rendite, indipendentemente dal fatto che il termine di attesa sia ancora in corso o già scaduto.

Il diritto alle prestazioni sussiste per tutta la durata dell'incapacità di guadagno, ove questa perduri senza soluzione di continuità con un grado non inferiore al 40% o non si estingua per altre ragioni, in ogni caso fino alla scadenza dell'assicurazione complementare stabilita nella polizza.

Il diritto alle prestazioni derivanti dalla presente assicurazione complementare si estingue anticipatamente con la morte dell'assicurato o qualora l'assicurazione complementare o il contratto si estinguano per altri motivi; in particolare in seguito a disdetta o cessazione del pagamento del premio, salvo non sussista il diritto al protrarsi del versamento in base a norme di diritto cogente.

Tale diritto continua a sussistere se maturato precedentemente al momento in cui l'assicurazione principale viene convertita in un'assicurazione esente da premi.

Se il diritto alle rendite continua a sussistere anche in caso di risoluzione contrattuale in forza di una norma di diritto cogente o di conversione dell'assicurazione principale in un'assicurazione esente da premi, Allianz Suisse ha facoltà di soddisfare tale diritto con un versamento in forma di capitale, anche senza il consenso del contraente, alla data di efficacia dell'estinzione o della conversione. Successivamente a tale data, l'eventuale aumento del grado di incapacità di guadagno o un'eventuale nuova incapacità di guadagno dovuta alla medesima causa o a una nuova causa (con un nuovo termine di attesa) non sono più assicurati né presi in considerazione, indipendentemente dal fatto che Allianz Suisse eserciti o meno tale diritto.

Il contraente deve rimborsare per intero le prestazioni versate dopo la data di estinzione.

---

## 12 Categorie professionali

Il premio dipende dalla categoria professionale attribuita da Allianz Suisse all'assicurato sulla base dell'attività di lavoro da questi svolta alla stipula del contratto. Se dopo la stipula del contratto l'assicurato cambia attività professionale, Allianz Suisse potrà procedere all'assegnazione alla categoria professionale corrispondente.

Se, alla stipula del contratto, l'attività professionale non era stata indicata correttamente, le prestazioni assicurate sulla base del premio concordato e dell'aliquota di premio vengono adeguate retroattivamente, dalla data di inizio del contratto, a quelle previste per la professione effettivamente esercitata dall'assicurato al momento della stipula.

Il contraente è inoltre tenuto a versare, con effetto retroattivo dall'inizio del contratto, un supplemento del 50% sul premio originariamente concordato.

---

## 13 Finanziamento dell'assicurazione complementare

I premi periodici devono essere versati anticipatamente, nella valuta del contratto, con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

Il primo premio è dovuto alla stipula della presente assicurazione complementare. La data di scadenza e la periodicità dei premi successivi sono indicate all'interno della polizza.

---

## 14 Riscatto e conversione dell'assicurazione complementare

L'assicurazione complementare è di puro rischio e non consente riscatto né sospensione dei premi.

---

## 15 Riattivazione

L'assicurazione complementare può essere riattivata solo insieme all'assicurazione principale. A questo riguardo si applicano le Condizioni generali dell'assicurazione principale.

---

## 16 Adeguamento delle basi tariffarie

**In caso di variazioni sostanziali delle basi di calcolo che determinano le tariffe applicate alla presente assicurazione complementare, Allianz Suisse si riserva il diritto di aumentare i premi dall'inizio del successivo anno assicurativo. L'eventuale aumento dei premi viene comunicato al contraente per iscritto al più tardi 30 giorni prima dell'inizio del successivo anno assicurativo. Per le rendite in essere l'aumento del premio è applicabile solo dal momento in cui il diritto alla rendita corrente si estingue completamente.**

**Dopo la notifica di aumento del premio il contraente può disdire per iscritto l'assicurazione complementare o la parte di assicurazione complementare interessata dalla suddetta variazione. Tale disdetta non può essere inoltrata dopo la data in cui entrerebbe in vigore l'aumento del premio. Se il contraente non inoltra disdetta o la sua disdetta scritta non perviene alla sede principale di Allianz Suisse prima della data in cui entrerebbe in vigore l'aumento del premio, tale aumento si considera accettato.**

---

## 17 Partecipazione alle eccedenze

Le eccedenze relative alla presente assicurazione complementare sono costituite dalle componenti rischio e costi.

Per l'impiego delle eccedenze derivanti dall'assicurazione complementare si rimanda alle condizioni dell'assicurazione principale.

Per quanto qui non espressamente indicato si rimanda alle Condizioni integrative sulla partecipazione alle eccedenze.